

*Opinione*

# — L'impatto del Covid sui minori con provvedimento penale

Alcune esperienze concrete nel carcere minorile e al tribunale per i minorenni

*The impact of Covid on minors with a criminal measure*

*Some concrete experiences in juvenile prison and in the juvenile court*

*di Serena Nolano, Raffaele Bianchetti, Alessandro Rudelli*

---

La presente intervista è destinata al volume di A. Barbari, R. Catania, A. De Luca, S. Nolano, *Rei e Covid-19. Quando una pandemia contagia l'esecuzione penale*, di prossima pubblicazione (per leggere la relativa sinossi, [clicca qui](#)).

Facciamo riferimento al Decreto Legislativo n. 121, il cosiddetto ordinamento penitenziario minorile, e al Consiglio di Disciplina previsto da tale norma: potete farci capire di cosa si tratta?

**Alessandro Rudelli**

Volentieri. Partiamo da una premessa a tutti certamente nota: nel 1975 è entrato in vigore l'ordinamento penitenziario disciplinato dalla Legge n. 354 che all'articolo 79 del Capo IV (*Disposizioni finali e transitorie*) disponeva espressamente che le norme ivi contenute dovevano applicarsi anche nei confronti dei minorenni sottoposti a misura penale fino a quando non si fosse provveduto con apposita legge.

Ovvero: già nel 1975 era evidente la necessità di differenziare il sistema penitenziario per gli adulti da quello che avrebbe dovuto caratterizzare il carcere minorile e le esecuzioni penali per i minorenni, tanto che per essi le norme dell'ordinamento penitenziario dovevano essere applicate soltanto in "via transitoria".

Bene: nel successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*) si prende atto che è intervenuto nel frattempo una specifica disciplina del processo penale a carico degli imputati minorenni (il D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988) e vengono di conseguenza assegnate alcune funzioni tecniche ai servizi della giustizia minorile, ma ancora nessuna differenza viene introdotta tra l'ordinamento penitenziario minorile e quello degli adulti. Rimangono indifferenziati gli istituti, le modalità e le stesse finalità dell'esecuzione penale.

Questa transitorietà annunciata nel 1975 dura la bellezza di 43 anni fino al 2 ottobre 2018, quando con il decreto legislativo n. 121 viene infine varato un testo specifico che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni.

Dopo una così lunga attesa, trova finalmente luce una normativa che si differenzia in modo radicale dall'ordinamento penitenziario degli adulti, assumendo in termini inequivoci la specificità della condizione evolutiva del minorenne?

Occorre dire che, per quanto siano state introdotte alcune differenze non trascurabili, il cosiddetto ordinamento penitenziario minorile non cambia radicalmente lo scenario d'applicazione rispetto a quello degli adulti. Alcuni commentatori hanno parlato di "occasione mancata", anche riferendosi alle aspettative che erano state poste nei lavori preparatori degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, con particolare riferimento alle proposte legislative avanzate dal Tavolo Tematico n. 5 dedicato ai minorenni autori di reato.

Senza analizzare evidentemente in questa sede la complessità del testo normativo, concentriamoci su quello che riguarda lo specifico del Consiglio di Disciplina negli Istituti Penali per i Minorenni previsto all'articolo 23 del predetto D. Lgs. 121/2018.

Innanzitutto: che cos'è il consiglio di disciplina? È quell'organo il cui procedimento è descritto all'articolo 81 del Regolamento Penitenziario (il già citato DPR n. 230/2000) composto dal direttore, da un educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80 della Legge n. 354/1975 (professionisti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica dei quali si avvale l'amministrazione penitenziaria per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento); organo deputato a valutare quale sanzione disporre in relazione ad un evento critico riferibile a un'infrazione al Regolamento dell'Istituto e al Regolamento Penitenziario commessa da un detenuto.

Cosa si intende per evento critico o a rilevanza disciplinare? L'articolo 77 del Regolamento Penitenziario dettaglia le tipologie delle infrazioni possibili e non può non essere colta immediatamente la varietà e l'ampiezza delle possibili azioni sanzionabili che vanno dalla negligenza nella pulizia della persona alla partecipazione a sommosse, dal gioco non consentito dal regolamento alla evasione.

Quindi notiamo che l'evento che può dare corso a un procedimento disciplinare prende avvio da una valutazione fortemente discrezionale ad opera del personale interno al carcere, siano essi gli agenti di polizia penitenziaria o gli educatori, a cui è attribuito il

compito di selezionare, nella molteplicità degli episodi potenzialmente sanzionabili, quel singolo episodio da segnalarsi per l'eventuale avvio di un procedimento.

Già qua è interessantissimo comprendere quali sono i fattori discriminanti che determinano la supposta rilevanza disciplinare di un evento critico non palesemente punibile per quanto in sé sanzionabile, escludendo quindi evidentemente gli eventi marcatamente contrari ad ogni regola di convivenza quali possono essere le sopraffazioni nei confronti degli altri detenuti o i danneggiamenti o il possesso di strumenti offensivi e via dicendo.

Cioè comprendere come mai se io ho un atteggiamento molesto nei confronti della comunità (infrazione disciplinare prevista al punto 4. del comma 1 articolo 77 del DPR 230/2000) in un caso posso essere considerato un simpatico rompiscatole e in un altro caso posso costituire un pericolo per l'ordine penitenziario.

Ciò detto, le infrazioni disciplinari possono essere valutate di un tenue livello di gravità tanto da potersi trattare direttamente dal direttore con un richiamo orale o un ammonimento scritto alla persona detenuta; oppure, a seguito di un'istruttoria interna al carcere la cui procedura e la cui tempistica sono regolate per legge, si ritiene che per tali infrazioni sia necessario convocare il consiglio di disciplina.

La differenza importante introdotta dal recente ordinamento penitenziario minorile (chiamiamolo così, tanto per semplificare) è la variazione nella composizione del consiglio di disciplina degli istituti Penali per i Minorenni, laddove al posto del componente esperto ex art. 80 è prevista la presenza di uno dei magistrati onorari addetti al tribunale per i minorenni designato dal Presidente (comma 2 art. 23 D. Lgs. 121/2018).

La domanda è: che cambia? Il giudice onorario minorile, per quanto equiparato nell'esercizio delle sue funzioni al giudice ordinario, è in fondo un professionista competente in materie psicologiche, criminologiche, socio-pedagogiche, neuropsichiatriche ed altre specializzazioni nel campo della minore età, in qualche modo quindi accostabile come formazione agli esperti ex art. 80.

Malgrado l'apparenza cambia invece molto perché entra nel consiglio di disciplina una istituzione quale è quella del tribunale per i minorenni in rappresentanza dell'autorità giudiziaria: il consiglio di disciplina esce quindi dal chiuso del perimetro carcerario.

La nomina di un operatore ex art. 80 fa riferimento al direttore del carcere che esercita alla fine un sostanziale controllo sui componenti del consiglio di disciplina, mentre l'ingresso di un magistrato introduce al principio della pluralità istituzionale.

In questo modo si dinamizza il consiglio di disciplina perché, anche grazie alla partecipazione della componente onoraria del tribunale per i minorenni, si favorisce la possibilità che lo sguardo si allarghi dall'evento critico a una dimensione più ampia e che prenda in considerazione il percorso di crescita del minore implicato nella vicenda disciplinare, andando a contestualizzare il fatto in una prospettiva propriamente evolutiva.

A partire dall'occorrenza dell'infrazione non si mette a tema soltanto l'ordine interno all'Istituto che è stato infranto da un detenuto indisciplinato, ma si mette a fuoco

la criticità di un percorso educativo che un ragazzo sta facendo in carcere e che, probabilmente, con l'evento critico sta segnalando una particolare difficoltà.

Ricordiamo quanto è espresso come principio fondante stesso del procedimento penale minorile: quando un minore fa un reato, questo è da leggersi come un sintomo, l'espressione disorganizzata di una domanda di aiuto.

Il compito del giudice minorile non è soltanto quello dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, ma contestualmente e in maniera ancora più profonda è conoscere il minore come soggetto: quali sono i suoi bisogni, quali le sue esigenze educative, quali le figure di riferimento, quali gli interventi e le relazioni di aiuto che si possono mettere in campo perché a partire da quel fatto di reato possa andare a determinarsi un percorso di accompagnamento positivo alla crescita, senza che si produca la discriminazione etichettante: «Hai fatto quel reato, quindi sei un piccolo delinquente ed ora te la facciamo pagare così capisci subito che i più forti siamo noi».

Con la riformulazione nella composizione del consiglio di disciplina nel carcere minorile, vi è la chiara sollecitazione a salvaguardare questo approccio anche in quella sede.

Dagli adulti qual è l'attenzione? Il detenuto X ha commesso quel fatto, il consiglio di disciplina si riunisce, verifica che l'infrattore sia effettivamente responsabile e decide di conseguenza la sanzione. Il consiglio di disciplina per i minorenni non deve funzionare così.

Non deve esistere il detenuto X", ma "Antonio" con nome, cognome, storia, criticità e prospettive di crescita. Chi è Antonio? Che bisogni ha? Che progetti ha? Cosa sta facendo? Qual è il suo mondo? Che relazione ha avuto con gli adulti e quali quelle con gli operatori che gli stanno attorno in carcere, con gli agenti, con gli educatori, con lo psicologo? Qual è la sua posizione giudiziaria? Quali le sue consapevolezza, le sue aspettative? E via via domandando.

Tutto questo deve andare poi a orientare una decisione che, trattandosi di consiglio di disciplina, prevede anche delle sanzioni, ma che si configura all'interno di un senso che non è quello del meccanismo punitivo puro e semplice.

**Dal punto di vista sanzionatorio, quali provvedimenti può adottare il consiglio di disciplina nel carcere minorile?**

**Raffaele Bianchetti**

Possono essere applicati tre tipi di sanzione:

1. un'attività diretta a rimediare al "danno" cagionato, che può anche esprimersi ad esempio in un percorso di mediazione nel caso in cui ci sia stato un conflitto con un altro soggetto;
2. l'esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni;
3. l'esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.

Non c'è un automatismo che associa la scelta della sanzione alla tipologia del fatto commesso a rilevanza disciplinare, ma deve essere fatta una valutazione in concreto sulla base di un approfondimento della situazione complessiva nei termini che sono stati precedentemente indicati.

A questo proposito, occorre considerare che la variazione nella composizione del consiglio di disciplina minorile non è stata accompagnata da una significativa differenziazione dell'intero sistema penitenziario minorile da quello ordinario, pur essendo state introdotte specifiche norme che lo caratterizzano, e questo crea qualche problema.

Ad esempio, come è noto negli istituti penali per i minorenni gli agenti di polizia penitenziaria devono svolgere, oltre che attività di custodia e di sorveglianza, anche attività educativa. Per conciliare questi compiti essi devono muoversi con equilibrio e delicatezza all'interno del contesto carcerario in cui operano che, non sempre, è adeguato ed idoneo a realizzare quanto previsto, in astratto, dalle norme; inoltre, essi devono essere effettivamente disposti a lavorare in tal senso, per costruire una cultura carceraria "nuova" e per certi versi differente da quella "ordinaria" dentro la quale lo stesso concetto di disciplina – e del correlato consiglio di disciplina – assume una concezione diversa.

In altre parole, è necessario disancorare il consiglio di disciplina dall'idea che esso sia una sorta di "commissione punitiva" di stampo retributivo. Occorre pervenire ad una "nuova" formulazione dello stesso, che contempra anche finalità di tutela, cura e trattamento educativo.

Non: «hai fatto quell'infrazione e ora il consiglio di disciplina te la farà pagare», ma: «sei responsabile di un evento negativo che segnala una tua condizione di criticità, nel consiglio di disciplina si cercherà di comprenderne le ragioni per dare una risposta, anche nella forma sanzionatoria, che possa aiutare la ripresa di un percorso evolutivo».

Ecco, questo è un passaggio straordinario di cambiamento culturale che, ovviamente, non si determina attraverso la mera applicazione di una norma di legge, ma che prevede un lavoro collettivo ampio e complesso che coinvolge inevitabilmente una pluralità di attori: educatori, agenti di polizia penitenziaria, direttore del carcere, operatori dei servizi socio-sanitari, magistrati del tribunale per i minorenni e via dicendo.

Le faccio un esempio per comprendere meglio quanto appena detto. Quando si dispone la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, la più severa che si possa applicare, questa sanzione negli istituti penitenziari per gli adulti è ordinariamente interpretata nella forma dell'isolamento, ovvero nella esclusione del detenuto dai contesti relazionali, la cui esecuzione, trattandosi di una misura fortemente afflittiva, è condizionata per legge ad un preventivo accertamento sanitario.

Questa equiparazione non deve essere mutuata nel carcere minorile perché una cosa è l'esclusione dalle attività in comune e un'altra cosa è l'isolamento o l'esclusione dalla vita in comune.

Le *Linee di indirizzo* emanate il 15 gennaio 2020 dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità per fornire indicazioni applicative al D.Lgs. 121/2018 sono molto chiare al riguardo: «La sanzione disciplinare della esclusione dalle attività deve, qualora

possibile, prevedere la non interruzione dei percorsi formativi, scolastici e del diritto di culto anche attraverso il coinvolgimento dei volontari».

Vuol dire che bisogna aprirsi ad una considerazione articolata di quella che è la vita all'interno di un istituto penale per i minorenni e che bisogna riuscire a capire il valore che hanno le relazioni dei ragazzi con i pari e con gli adulti, il valore che ha il loro coinvolgimento in impegni formativi o professionalizzanti, il valore che ha il rapporto con gli educatori e con gli operatori; salvo nel caso in cui non si determini una situazione così grave da richiedere esplicitamente un isolamento della persona a tutela sua o degli altri, anche la sanzione della esclusione dalle attività in comune deve trovare una sua formula d'applicazione affinché questa sia in grado di incentivare positivamente il ragazzo e non di "neutralizzarlo".

**Avete fatto riferimento alla particolare afflittività dell'isolamento se applicato a minorenni e giovani. Il *lockdown* ha imposto a tutti severe regole di distanziamento sociale e per certi versi di isolamento vero e proprio. Per quello che avete visto, come è stata vissuta questa fase di emergenza dai ragazzi detenuti?**

**Alessandro Rudelli**

L'irruzione del *lockdown* ha determinato una condizione di evidente, manifesta e profonda preoccupazione sia per sé che per i famigliari, con i quali i colloqui si sono trasferiti rapidamente nella esclusiva modalità "da remoto".

All'ingresso in istituto penale ogni ragazzo era collocato in isolamento sanitario precauzionale per 14 giorni, così come previsto con le disposizioni di contrasto alla pandemia valide sia per i maggiorenni che per i minorenni.

Questo isolamento sanitario è stato applicato evidentemente anche ai ragazzi che facevano il loro ingresso in "Beccaria" per la permanenza massima di un mese a seguito dell'aggravamento della misura cautelare del collocamento in comunità, così da determinare una condizione nella quale il ragazzo entrava in carcere, faceva 14 giorni di isolamento e dopo ulteriori due settimane di inattività rientrava in comunità dove era nuovamente sottoposto ad isolamento precauzionale. Un circuito di disattivazioni davvero pesantissimo, seppur determinato da aspetti di tutela sanitaria dei singoli e della collettività.

Per tutti i ragazzi detenuti ci sono state importanti fratture nella continuità dei percorsi: sono state interrotte le formazioni professionali, la scuola, il teatro e gli spazi di socialità. I colloqui psicologici e gli accompagnamenti educativi sono stati fortemente ridotti, mantenendo solo quelli ritenuti urgenti ed indifferibili.

Le presenze degli operatori esterni, dei volontari, dei professionisti della salute, ma anche del personale educativo interno si sono ridotte ai minimi termini. Una desertificazione ambientale.

Fare il colloquio educativo o psicologico con la mascherina, per quanto necessario in termini di "protezione", produce una sottrazione nell'intensità di relazione: la mascherina

nasconde e depotenzia introducendo un distanziamento vissuto come artificioso e nel quale ci si può nascondere o sottrarre.

I consigli di disciplina fatti in Beccaria nel periodo del *lockdown* Fase 1 hanno segnato emotivamente tutti i partecipanti: i ragazzi, gli educatori, la direzione, il magistrato onorario, gli agenti presenti nelle sezioni. Tutti nascosti dietro le mascherine, alle quali ora ci siamo quasi abituati ma che allora costituivano un vero e proprio travisamento mai immaginato prima, tutti indossando guanti monouso, tutti a precauzionale distanza, sempre con le finestre spalancate a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Ad un certo punto sono stati adottati anche i divisori in *plexiglass*.

Ecco: è stato difficilissimo mantenere in quelle condizioni le attenzioni, le prossimità, le propensioni all'ascolto delle quali si è detto sinora, mentre tutto spingeva verso l'espletamento "amministrativo" di una funzione squisitamente sanzionatoria. Devo dire che alla inevitabile rarefazione della comunicazione verbale ha fatto come da contraltare una maggior cura nell'intercettare la comunicazione degli sguardi, nella quale si è cercato comunque di cogliere se c'era comprensione di quello che si stava facendo od ostilità od indifferenza o domanda di aiuto od altro ancora.

**Potete farci capire concretamente come sono stati vissuti i consigli di disciplina?**

**Alessandro Rudelli**

Faccio un esempio che illustra bene il clima emotivo che si è vissuto: un ragazzo piangeva, si disperava in cella, non si dava pace, piangeva e piangeva inconsolabile. Alle ripetute richieste degli agenti sul perché piangesse e cosa fosse successo, ad un certo punto il ragazzo è sbottato: «Mia mamma ha il Covid!».

Allora c'è stato tutto un moto di allarme e di protezione: «Tua mamma ha il Covid? Oh, adesso vediamo, sentiamo, chiamiamo... Stai tranquillo». C'è stato tutto un concentrarsi di attenzioni su di lui che hanno distolto dall'ordinario funzionamento della vita all'interno dell'istituto.

Poi sono state fatte tutte le verifiche e la mamma non solo non aveva il Covid, ma non aveva mai detto al figlio di averlo e neanche mai aveva avuto il sospetto di poterlo avere. La risposta all'agente («Mia mamma ha il Covid») non aveva alcun fondamento nella realtà delle cose e il ragazzo lo sapeva benissimo. Questa frase aveva però determinato una distrazione dalle ordinarie mansioni perché tutti erano stati "distolti" dalla notizia e si affacciavano in relazione alla vicenda: chi per consolare, chi per cercare di contattare la signora, chi per allertare l'area sanitaria, chi per chiedere come si dovesse procedere e via dicendo.

Risultato: è stato convocato il consiglio di disciplina e contestualmente è stata trasmessa alla Procura della Repubblica notizia di reato per procurato allarme.

In effetti, alla lettura della norma penale si trovano delle convergenze: è stata data una notizia non vera sapendo che della sua falsità e potendosi facilmente ritenere che quella notizia falsa avrebbe distolto dalle normali occupazioni il personale di polizia, che



si sarebbe allertato procurando così un allarme. Ma questo procurato allarme è stato fatto allo scopo di determinare un dolo o è stato conseguenza di una grave difficoltà del ragazzo che, effettivamente, era un giorno che piangeva disperato?

Questo fa capire quella che era la dimensione emotiva in quel periodo e le difficoltà, da parte di tutti, di gestire le situazioni: difficoltà da parte del ragazzo, difficoltà da parte degli operatori intorno al ragazzo, difficoltà anche nel poter poi rileggere l'evento. In quel caso il consiglio di disciplina non ha disposto alcuna sanzione disciplinare, perché ha ritenuto di applicare quanto previsto dall'art. 79 del Regolamento Penitenziario che prevede che il giudizio disciplinare possa essere sospeso allorché per lo stesso fatto vi è informativa di reato all'autorità giudiziaria.

In un altro caso si è proceduto disciplinarmente in relazione a lite tra ragazzi derivata da discontrolli comportamentali da parte di un detenuto, ma si è verificato che i fattori scatenanti erano di natura strettamente sanitaria: si trattava di un ragazzo che, avendo già delle importanti problematiche dal punto di vista psicopatologico curate anche con somministrazione farmacologica, non aveva assunto regolarmente le terapie in quei giorni ed era entrato in una condizione di scompenso psichico acuita dalla pesantezza delle restrizioni Covid. Anche in quel caso, non si è deciso di disporre sanzioni, ma di segnalare la condizione di sofferenza del giovane all'area trattamentale e psicologica suggerendo una intensificazione della presa in carico con una raccomandazione alla tutela sanitaria.

In altri casi invece si è valutato che l'episodio dovesse essere sanzionato severamente dal punto di vista disciplinare, anche per dare delle risposte inequivoche che facessero comprendere la gravità di alcuni comportamenti prevaricatori, intimidatori o violenti per i quali è stata disposta l'esclusione dalle attività in comune.

Ma l'orientamento prevalente che è stato adottato soprattutto nel periodo di Covid non è stato quello dell'esclusione dalle attività ricreative o da quelle in comune, stante la rarefazione dei momenti di socialità, ma è stato quello di potenziare il ricorso alle attività volta a riparare il danno cagionato. Per non cadere nella trappola del "contrappasso" bisogna però capire quali sono le attitudini del ragazzo, quali le sue capacità e quali le attività che potrebbero vederlo impegnato con un riconoscimento di utilità sociale della sanzione.

Faccio un altro esempio: un ragazzo litiga con un agente di polizia penitenziaria offendendolo. Si fa il consiglio di disciplina. Teniamo presente questo: quando si fa un consiglio di disciplina per un evento che coinvolge un agente di polizia penitenziaria, c'è la comprensibile aspettativa da parte degli agenti che la sanzione sia molto severa: «Se veniamo offesi o denigrati e i ragazzi poi non vengono puniti, qui si instaura un clima di impunità». Quindi l'attesa è questa.

Procediamo all'ascolto del ragazzo sia in merito al fatto, per il quale verifichiamo la sua consapevolezza della scorrettezza del suo comportamento, che in merito alla sua posizione giudiziaria, familiare, personale e via approfondendo. Tra gli altri aspetti, emerge un suo forte interesse per la musica rap.



Dopo quasi un'ora di confronto col minore, a conclusione del procedimento gli apriamo questa prospettiva: «Sarebbe facile per noi decidere di escluderti dalle attività in comune, visto che l'infrazione c'è ed è anche grave, ma pensiamo che tu non metteresti in discussione a fondo le ragioni per le quali hai avuto quell'atteggiamento offensivo nei confronti dell'agente. Dici che in fondo non volevi offendere e che ti sono solo scappate delle parole, in qualche modo la fai semplice, e se noi ti diamo l'esclusione dalle attività in comune potresti sentirti come vittima di un'esagerata reazione, senza elaborare le ragioni per le quali c'è stata questa aggressività verbale da parte tua. Allora ascolta: dici che ti piace la musica rap, che è parte della tua vita "vera" e che componi pezzi nei quali ci metti quello che senti davvero. Pensi di poter scrivere una canzone rap mettendoti nei panni dell'agente di polizia penitenziaria? Ma mettendoti davvero nei suoi panni, pensando a come ti sentiresti tu se fossi stato in lui. Pensi di farcela a metterla in musica e a registrare il pezzo in sala d'incisione insieme agli operatori del laboratorio musicale?».

Quando abbiamo detto questo, il ragazzo non ha esclamato: «Oh che bello, mi fate fare quello che mi piace! E sarebbe una punizione questa?». Ma si è bloccato, ha chinato la testa pensieroso ed è rimasto in quella posizione concentrata per qualche istante. Poi si è come risoluto: «Mi state chiedendo una cosa difficilissima... Non so se ce la farò, ma ci voglio provare».

Allora questo ragazzo si è immerso nella produzione di un pezzo musicale rap, ha fatto un testo davvero intenso, emotivamente coinvolgente e la registrazione è stata messa a disposizione di tutti, ovviamente agenti compresi che inizialmente, quando il consiglio di disciplina aveva deliberato questa sanzione, avevano avuto forti perplessità e scarsa condivisione della misura: «Ah, adesso siamo arrivati al punto che non soltanto non c'è l'isolamento, ma gli facciamo pure fare le canzoni per farci prendere in giro?». Dopodiché c'è stato un diverso riconoscimento.

Questa per noi è stata l'applicazione della sanzione dell'attività volta a rimediare al danno cagionato.

### ***Raffaele Bianchetti***

Questo caso è stato un esempio paradigmatico perché poi, successivamente, se ne è parlato in carcere ed è passato un messaggio: il consiglio di disciplina non va a ratificare le aspettative delle "parti" in causa ma, tenendo conto di tutte le diverse posizioni e degli effetti generali che derivano dalle sue decisioni, adotta un provvedimento che è senz'altro diretto al destinatario ma che assume, nel contempo, una funzione collettiva.

La sanzione che può derivare non è nella logica stretta del sistema giuridico che collega il fatto commesso al tipo di sanzione conseguente, ma è un'attivazione vera e propria, tanto che la risposta di questo ragazzo è stata significativa. Parafrasandolo: «Beh, è molto difficile, non solo mettermi nei panni dell'altra persona, che per di più è un agente di polizia, ma anche vedere l'immagine che ho di me stesso rispetto agli altri. Quel che mi chiedete mi mette fortemente in discussione».

Questa cosa è passata poco alla volta sia tra i ragazzi sia tra gli operatori ed ha innescato un cambiamento (attualmente in corso) nell'applicazione delle procedure e, soprattutto, a livello culturale.

Francamente non sappiamo come si stia interpretando il consiglio di disciplina negli altri istituti penali per i minorenni italiani, ma mi sento di dire che nell'esperienza milanese si sta cercando di portare avanti un discorso abbastanza originale. Si pensi, ad esempio, che è stato attivato un tavolo di lavoro al quale partecipano i magistrati onorari componenti del consiglio di disciplina, la direzione dell'IPM di Milano, il comandante degli agenti di polizia penitenziaria, gli educatori dell'istituto, i funzionari del Centro per la Giustizia Minorile (CGM) per la Lombardia, gli assistenti sociali dell'Ufficio dei Servizi Sociali per i Minorenni (USSM) di Milano e le figure psicologiche dei servizi sanitari attivi nel carcere minorile per condividere i criteri e le prassi introdotte con questo modo di interpretare il consiglio di disciplina.

### ***Alessandro Rudelli***

Teniamo anche conto di alcuni aspetti logistici e "strutturali" che differenziano significativamente il carcere minorile dalla generalità degli istituti per adulti.

Da una parte il dimensionamento quantitativo: in IPM "Beccaria", anche in ragione di ristrutturazioni edilizie in corso da parecchi anni, non si supera una presenza di 30 ragazzi, pochi dei quali sono lì per delle esecuzioni penali lunghe.

C'è insomma mobilità tra i ragazzi e questo fattore incide nella composizione dei gruppi di detenzione, perché possono introdursi dei fattori imprevedibili in grado di determinare inaspettate intensificazioni di eventi critici, come anche all'opposto una loro rarefazione.

Le intensificazioni degli eventi critici si sono verificate con l'approssimarsi del periodo natalizio e nell'estate 2020 quando c'è stata una riapertura rispetto al regime determinato dalle restrizioni anti-Covid dei mesi scorsi.

C'è anche un altro fattore: come già anticipato il consiglio di disciplina viene convocato a seguito di una istruttoria interna e di una valutazione della direzione che tiene conto delle contestazioni, dei rapporti prodotti dagli agenti, delle considerazioni degli educatori e via dicendo. Si opera quindi un vaglio che è condizionato da molti aspetti. Per varie ragioni possono non essere segnalate condotte sanzionabili perché si può procedere in altro modo e poi, improvvisamente, per condotte che esteriormente appaiono sovrapponibili alle precedenti, fioccano le convocazioni del consiglio di disciplina.

C'è una ricaduta generale che ha a che fare con un "clima d'istituto" che deve evidentemente essere tenuto in considerazione dalla direzione. Io personalmente non ho visto nel periodo Covid innescarsi delle reazioni di oppositività o di scontro direttamente determinate dalle restrizioni "emergenziali", come è invece accaduto in molte carceri per adulti.

### ***Raffaele Bianchetti***

Consideriamo che il tribunale per i minorenni, anche nella sua competenza penale, deve avere sempre presente che nelle decisioni che deve prendere ciò che va perseguito è il prevalente interesse del minore, vale a dire: cosa può favorire al meglio il percorso

positivo di crescita? A volte, questa decisione può essere anche una sentenza di condanna ad una pena detentiva: infatti, non è detto che questa eventualità non si dimostri, in alcuni casi, come la “soluzione” più sensata ovvero come l’unica concretamente percorribile.

Questa logica si inserisce, di fatto, all’interno del consiglio di disciplina: far sì che la “sanzione” abbia una finalità pedagogica, che sia utile al destinatario, oltre che al resto della “comunità”. E questo è possibile, nel sistema penale minorile, proprio per le potenzialità adolescenziali al cambiamento che raramente si trovano nei soggetti adulti. Questi ultimi, infatti, possono essere dispiaciuti e fare anche una revisione critica dei propri comportamenti; ma gli adolescenti, se indirizzati e supportati in maniera adeguata, possono fare molto di più ed effettuare cambiamenti che sono davvero profondi.

### **E che cosa è successo, nel concreto, con il *lockdown* pandemico?**

**Raffaele Bianchetti**

Il *lockdown* ha creato in alcuni ragazzi una situazione di “sospensione” che gli ha permesso di rivedere in senso critico alcuni loro comportamenti del passato e di reinterpretare se stessi in una prospettiva futura, diversa e costruttiva: si potrebbe dire “socio-conforme”.

In altri casi, invece, alcuni ragazzi, diradando i rapporti con gli educatori e con le figure adulte, hanno perso il “modello positivo” di riferimento e, quindi, hanno avuto una progressiva regressione nel loro atteggiamento, andando ad aumentare il loro disagio.

Questo è avvenuto non solo in carcere, ma anche “fuori”, con i ragazzi sottoposti a procedimento penale: alcuni hanno vissuto le restrizioni come un’occasione di “riorganizzazione positiva”; altri, invece, hanno esacerbato le loro condotte disfunzionali agendo aggressivamente contro i pari, i genitori e le regole in generale.

Vi sono state anche situazioni molto complesse, soprattutto con i minori sottoposti alla misura cautelare della permanenza a casa, perché marcata è stata la difficoltà a procedere con i collocamenti in comunità. In questi casi, durante il *lockdown*, l’invito formulato è stato più che altro quello di “sopportare” il periodo di tensione, di pazientare quanto più possibile e di non peggiorare la situazione già di per sé critica.

C’è stato un grande lavoro dei servizi sociali e del tribunale per i minorenni, che a differenza di altri uffici giudiziari non ha mai sospeso la propria attività: infatti, non si possono sospendere i rapporti di lavoro con i minorenni...

Ad ogni modo, nella fase del *lockdown*, salvo esplicita richiesta ad essere presenti avanzata dal minore e dal suo difensore, le udienze penali si sono svolte in videoconferenza, sia per i ragazzi in carcere o in comunità sia per quelli sul territorio: questo per evitare assembramenti e per rarefare al massimo gli spostamenti delle persone.

Questa situazione ha inciso significativamente su vari aspetti, tra cui su quello relazionale dato che nel processo penale minorile è molto importante osservare

direttamente l'atteggiamento del minore che, di fatto, è stata "condizionata" dalla presenza del filtro-schermo.

Al tempo stesso, però, questa distanza ha messo a nudo l'esigenza delle ragazze e dei ragazzi di dialogare direttamente con il "proprio" giudice onorario a cui esternare direttamente le loro difficoltà, le loro paure, le loro aspettative e le loro frustrazioni.

Non c'è stata, quindi, nessuna sospensione delle attività giudiziarie: piuttosto c'è stata una riorganizzazione degli "affari" per cercare di fronteggiare al meglio la situazione: c'è stato un primo periodo, ad esempio, in cui sono stati differiti alcuni tipi di procedimenti, salvo quelli urgenti con i ragazzi in misura cautelare.

Altre udienze, invece, sono state rinviate, dopo aver sentito i servizi sulla base di criteri definiti dal tribunale in accordo con gli avvocati.

**Immagino che ci sia stato un gran lavoro riorganizzativo, è vero? Come avete fatto?**

***Raffaele Bianchetti***

Ci siamo adoperati, sempre nel preminente interesse del minore.

In pratica il giudice minorile ha provveduto a raccogliere, nel limite del possibile, le indicazioni dei servizi, le esigenze del minore e le istanze del difensore e ha cercato di trovare la giusta "soluzione" nei limiti consentiti dalla legge. Se le comunità o le strutture, anche di tipo psichiatrico, non potevano in quel periodo accogliere i ragazzi e le ragazze, diventava quanto mai essenziale celebrare, seppure da remoto, delle udienze ravvicinate al fine di fornire al minore risposte quanto mai tempestive e progetti psico-socio-educativi adeguati.

La comunicazione con il soggetto in età evolutiva è estremamente significativa, perché non deve sentirsi solo, abbandonato e privo di riferimenti adulti nel corso della sua esperienza giudiziaria. Una sollecitazione importante, ad esempio, è stata questa: «porta pazienza, come cerchiamo di portarla tutti, non perdiamo la bussola, e appena si potrà cercheremo di provvedere». Questo è stato il lavoro di relazione che è stato fatto nel periodo di grossa restrizione.

Ovviamente l'operatore, l'educatore, lo psicologo, il terapeuta hanno dovuto essere presenti, e se temporaneamente impossibilitati a farlo di persona lo hanno fatto per mezzo delle nuove tecnologie.

Prima di questa pandemia le udienze "da remoto" erano inconcepibili, sia al tribunale per i minorenni sia al tribunale ordinario. Eppure, con tutte le difficoltà del caso, in alcuni casi sono state svolte e hanno sicuramente "contenuto i danni". Anzi, in alcuni casi, sono state delle risorse alternative valide per gli stessi imputati minorenni.

Ecco, questo ci riporta ad un principio fondamentale: tutto quello che si fa in ambito penale minorile, in udienza, in carcere e nel consiglio di disciplina, va fatto per

accompagnare, con senso di responsabilità, i giovani nel loro percorso evolutivo, anche dinanzi alle grandi difficoltà: *lockdown* e pandemie comprese.